

Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

LE OPERAZIONI DI FINE ANNO (Quarta parte)

A cura di Rag. Macrì Patrizia

PREMESSA

Concludiamo, con questo intervento, il ciclo delle “Operazioni di Fine anno”, affrontando la trattazione del Modello 770. Da alcuni anni il Modello 770 è stato diviso in due distinti modelli:

- Modello 770 Semplificato per comunicare:
 1. i dati relativi a somme o valori corrisposti dai sostituti d'imposta nel corso dell'anno precedente soggetti a ritenuta alla fonte;
 2. i dati previdenziali e assistenziali INPS – INPDAP – IPOST;
 3. i dati assicurativi INAIL;
 4. i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente per il periodo d'imposta precedente (esempio: 770/2010 = devono essere indicati i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2009 per il periodo d'imposta 2008);
 5. i dati relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuate.
- Modello 770 Ordinario per comunicare:
 1. i redditi di capitale;
 2. i compensi per avviamento commerciale;
 3. i contributi degli enti pubblici e privati;
 4. le somme derivanti da riscatto di assicurazioni sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;

5. i rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica;
6. i rendimenti delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
7. i premi e vincite;
8. i proventi delle accettazioni bancarie;
9. i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
10. gli utili e proventi equiparati;
11. i proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero;
12. i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano;
13. i titoli atipici;
14. le somme corrisposte nel corso del procedimento espropriativi;
15. le ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive nonché addizionali comunali;
16. i crediti e compensazioni.

In questa sede ci occuperemo del **Modello 770 Semplificato**.

IL MODELLO 770 SEMPLIFICATO

Il Modello 770 Semplificato è composto dal Frontespizio che riporta:

1. nella prima facciata: l'informativa sulla privacy ai sensi del D.Lgs n. 196/2003;
2. nella seconda facciata i riquadri: tipo dichiarazione, dati relativi al sostituto, domicilio per la notificazione degli atti;
3. nella terza facciata i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla trasmissione telematica e visto di conformità;

e dai quadri :

- comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale in cui vanno indicati i dati fiscali, contributivi e assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l'assistenza fiscale. Il quadro è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- PARTE A dove vanno indicati i dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
 - PARTE B dove vanno indicati i dati fiscali;
 - PARTE C dove vanno indicati i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi;
 - PARTE D dove vanno indicati i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno precedente per il periodo d'imposta precedente
- comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi in cui vanno indicati i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi;
 - prospetto SS in cui devono essere indicati i dati riassuntivi relativi a quelli nei prospetti precedenti;
 - prospetto ST in cui vanno indicate le ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed alcune imposte sostitutive;
 - prospetto SV in cui vanno indicate le somme trattenute a titolo di addizionale comunale all'Irpef e per assistenza fiscale;
 - prospetto SX in cui va indicato il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti alla presentazione del Modello 770 semplificato coloro che nel corso del periodo d'imposta precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e dell'art. 33 comma 4 del D.P.R. n. 42 del 1988, nonché i soggetti che, sempre nell'anno precedente, hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST e/o premi assicurativi all'INAIL. Tali soggetti sono quelli indicati nella tabella 1.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO

Società di capitali residenti nel territorio dello Stato

Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato

Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato

Associazioni non riconosciute

Consorzi

Aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 08 giugno 1990 n. 142

Altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti

Società ed Enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato

Trust

Condomini

Società di persone residenti nel territorio dello Stato

Società di armamento residenti nel territorio dello Stato

Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato

Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato

Aziende coniugali, se l'attività è esercitata sotto forma di società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato

Gruppi europei di interesse economico (GEIE)

Persone fisiche che esercitano imprese commerciali e/o agricole

Persone fisiche che esercitano arti e professioni

Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73

Curatori fallimentari

Commissari liquidatori

Eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto

CASI PARTICOLARI

Sono altresì obbligati alla presentazione del Modello 770 Semplificato tutti coloro che pur avendo corrisposto somme e/o valori per cui non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, hanno tuttavia corrisposto somme e/o valori soggetti alla contribuzione dovuta all'INPS e che erano precedentemente obbligati alla presentazione del Modello O1/M, oggi soppresso. Tali soggetti, quindi, devono comunicare i dati relativi al personale interessato mediante la compilazione del quadro C “*Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale*”. Stessa procedura per i titolari di posizione assicurativa INAIL che comunicano, sempre mediante presentazione del Modello 770 Semplificato, i dati relativi al personale assicurato, tramite la compilazione dell'apposito riquadro predisposto dall'Istituto nel quadro C del Modello. Infine, anche le Amministrazioni sostituiti d'imposta iscritte alle gestioni confluite nell'INPDAP, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPDAP, sono tenute alla presentazione del Modello 770 Semplificato. Le gestioni amministrate dall'INPDAP riguardano:

- Cassa Pensioni Statali
- Cassa Pensioni Dirigenti Enti Locali
- Cassa Pensioni Insegnanti
- Cassa Pensioni Sanitari
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
- INADEL
- ENPAS
- ENPDEP

- Cassa Unica del Credito

N.B. I soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato previsto dall'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Nuove iniziative produttive) sono comunque obbligati alla presentazione del Modello 770 Semplificato, pur non avendo effettuato, per espressa previsione normativa, ritenute alla fonte.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 322/1998, il Modello 770 Semplificato deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal sostituto d'imposta ovvero tramite intermediari abilitati, pertanto non è consentita la presentazione né tramite banche convenzionate o uffici postali, né tramite raccomandata o mezzo equipollente. La dichiarazione viene considerata presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia una ricevuta, sempre telematica, che attesta l'avvenuto ricevimento.

N.B. E' bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate restituisce immediatamente dopo l'invio un messaggio che, tuttavia, conferma solamente l'avvenuta trasmissione del file. Successivamente fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti. In assenza di errori è quindi solo questa ricevuta che conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Tale comunicazione è consultabile nella sezione "Ricevute" della sezione riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia può anche essere richiesta, senza limiti di tempo, sia dal contribuente che dall'intermediario, a qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

Come abbiamo già avuto modo di dire, il Modello 770 Semplificato può essere presentato direttamente dal soggetto obbligato, senza pertanto avvalersi di un intermediario abilitato. In questo caso la dichiarazione deve obbligatoriamente essere trasmessa tramite:

- Il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione contenga i dati relativi a più di 20 percipienti;
- Il servizio telematico Fisconline, qualora la dichiarazione contenga i dati relativi a meno di 20 percipienti.

Per il computo dei soggetti da considerare, al fine di stabilire se il mezzo idoneo alla trasmissione telematica sia Entratel o Fisconline, è necessario fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro “*Redazione della dichiarazione*” contenuto nel frontespizio.

N.B. Nel caso in cui il sostituto sia tenuto alla presentazione del Modello 770 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a 20, ma debba inviare anche il Modello 770 Ordinario per un numero di soggetti superiore a 20, dovrà servirsi del servizio telematico ENTRATEL per entrambe le spedizioni.

L’Agenzia delle Entrate fornisce gratuitamente il programma per la compilazione del Modello 770 Semplificato ed è scaricabile dalla sezione “software” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Requisito essenziale per l’invio della dichiarazione senza avvalersi di intermediari abilitati è il possesso del codice PIN che può essere richiesto dal contribuente:

- collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it;
- per telefono chiamando il servizio automatico 848.800.444;
- presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

N.B. Il rilascio del codice PIN non vincola assolutamente il contribuente all'invio della dichiarazione direttamente, potendo continuare a servirsi di intermediari abilitati per la trasmissione.

PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI

In alternativa, la dichiarazione può essere inviata tramite intermediari abilitati, così come identificati dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 ossia:

- gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti Commerciali e dei Consulenti del Lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli Albi degli avvocati;
- gli iscritti nei registri dei revisori contabili;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
- i Caf sia dipendenti che imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Gli intermediari abilitati sono tenuti all'invio telematico delle dichiarazioni sia nel caso in cui siano da loro predisposte per conto del dichiarante, sia nel caso in cui siano predisposte direttamente dal contribuente. Inoltre, sono tenuti a rilasciare al sostituto:

- l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione precisando se è stata consegnata già compilata o se saranno loro a compilarla . Detto impegno, rilasciato in carta libera, dovrà essere consegnato contestualmente alla ricezione della dichiarazione ovvero all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione. La data di tale impegno , unitamente alla personale sottoscrizione e all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata anche nell'apposito riquadro "*Impegno alla trasmissione telematica*" posto nel frontespizio del Modello 770 Semplificato;
- l'originale della dichiarazione trasmessa per via telematica debitamente sottoscritta dal contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione stessa, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Questa comunicazione rappresenta per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione, pertanto, dovrà conservarla, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

Inoltre gli intermediari devono conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo su indicato, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

N.B. Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie è necessario che gli stessi siano memorizzati su supporto informatico di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta. Inoltre devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione

al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita iva, alla data o associazioni logiche di quest'ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

INVIO SEPARATO

La dichiarazione del modello 770 Semplificato può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX, distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST e SX qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/1997 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al 770 Ordinario.

N.B. La dichiarazione modello 770 Semplificato non può essere compresa nella dichiarazione Unificata.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Per l'anno 2010, la dichiarazione Modello 770 Semplificato, deve essere presentata entro il 02 Agosto (in quanto il 31 luglio è sabato e il 01° Agosto è festivo). Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, può compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella " *Correttiva nei termini* " posta nel frontespizio del modello. Scaduti i termini per l'invio della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione

completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando la casella " *Dichiarazione Integrativa* "

N.B. Per poter presentare la dichiarazione integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Quest'ultima, si considera valida anche se presentata entro 90 giorni dalla scadenza previste¹, fatta ovviamente salva l'applicazione delle sanzioni. Inoltre, si considerano inviate tempestivamente anche le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

SANZIONI

In caso di tardiva o omessa trasmissione entro i termini stabiliti, è prevista l'applicazione di sanzioni, che possono gravare anche sull'intermediario abilitato, qualora il ritardo o l'omissione sia a lui imputabile. La sanzione applicata all'intermediario è quella prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs del 09 luglio 1997 n. 241. E' prevista inoltre la revoca dell'abilitazione qualora, nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni, vengano commessi gravi e ripetute irregolarità ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

N.B. Dal momento che l'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 322/98 prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini contributivi dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST e all'INAIL è sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi.

¹ Ravvedimento operoso

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

In considerazione del fatto che i dati fiscali, previdenziali e assistenziali richiesti nel quadro “ *Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale* ” sono gli stessi dati già contenuti nel modello CUD, modello di cui abbiamo ampiamente parlato nella scorsa lezione, non verranno analizzati nuovamente. Dobbiamo però precisare che i dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un'unica comunicazione, anche in presenza di più certificazioni rilasciate legittimamente dal sostituto in riferimento al medesimo periodo d'imposta. In questo caso, i dati relativi alle somme e ai valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote, nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento all'ultimo CUD rilasciato, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti all'uopo destinati. Al contrario, per ciascun percipiente dovranno essere trasmesse più comunicazioni nel caso di:

- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazioni all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione;
- erogazioni nell'anno di più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dal 01/01/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con diversa aliquota.

In questo caso, ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d'imposta, invece, deve essere indicato solamente nel caso di operazioni straordinarie e successioni.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

Un'altra importante differenza rispetto al modello CUD è rappresentata dalla sezione “*Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico*” presente nel quadro “*Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale*”. In questa sezione devono essere indicati i dati relativi ai familiari che durante il periodo d'imposta sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni. In particolare per ogni familiare dovrà essere indicato:

- il grado di parentela;
- il codice fiscale;
- il numero dei mesi a carico;
- figlio di età inferiore ai tre anni;
- la percentuale di detrazione attribuita.

N.B. Nel caso in cui nel corso del periodo d'imposta siano variare le percentuali di spettanza delle detrazioni per familiari a carico dovranno essere compilati due righe distinti.

DATI ASSICURATIVI INAIL

In questo quadro, nei punti che vanno da 82 a 87, vanno indicati i dati assicurativi relativi all'INAIL, riferiti a tutti i soggetti per cui ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla Legge 63/93. In particolare il punto 82 dovrà essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "ulteriori categorie" quali:

- tirocinanti;
- ricoverati;
- detenuti;
- soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane;
- collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane;
- partecipanti all'impresa familiare non artigiana;
- partecipanti a stage;
- iscritti alle compagnie portuali;
- componenti le carovane di facchini, vetturini e barrocciai;
- pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- medici in formazione specialistica;
- altri

Nel punto 83 deve essere indicato il numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) INAIL e il relativo controcodice.

N.B. Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali, riferite alla stessa azienda, devono essere utilizzati ulteriori righi.

I punti 84 e 85, in cui deve essere indicato il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella PAT di riferimento, deve essere compilato obbligatoriamente nel caso di:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

N.B. Nel caso in cui il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione assicurativa, attività in modo discontinuo, nel punto 84 deve essere indicato il primo giorno di occupazione, e nel punto 85 l'ultimo giorno di occupazione.

Nel punto 86 deve essere indicato il codice comunale della località nella quale l'assicurato ha svolto l'attività tutelata; nel caso in cui l'attività sia stata svolta in più unità produttive andrà indicato il codice comunale della località in cui l'attività è stata svolta in maniera prevalente. Se l'attività si è svolta, invece, in una o più unità produttive situate all'estero, andrà indicato il codice comunale ove è ubicata la sede legale dell'azienda.

N.B. Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante" in luogo del punto 86 deve essere compilato il punto 87, barrando la relativa casella.

ASSISTENZA FISCALE

La sezione D del quadro “Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” deve essere compilata con i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso dell’anno precedente dal:

- sostituto stesso;
- Caf-dipendenti;
- Professionista abilitato

Nella presente sezione deve essere indicate le operazioni derivanti da assistenza fiscale anche nel caso di:

- comunicazioni rettificative e integrative Modello 730/4;
- comunicazioni, anche integrative, Modello 730/4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modello 730/4, anche rettificative, pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta, anche in seguito a rettifica dei Modelli 730/3

N.B. Devono essere esposte, inoltre, le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto d’imposta. Al riguardo si ricorda infatti che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, né successivamente utilizzare nel Modello 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

In presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative il sostituto deve esporre i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali importi alcuna compensazione.

CONGUAGLIO NON EFFETTUATO O NON COMPLETO

Nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia effettuato il conguaglio o lo abbia effettuato solo parzialmente, dovranno essere compilati i punti da 92 a 120. In particolare nel punto 92 deve essere indicato il motivo per cui il conguaglio non è stato effettuato o completato. A questo scopo sono previsti i seguenti codici:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapacienza del monte ritenute;
- F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro

Nei punti dal 121 al 125 deve essere specificato se l'assistenza fiscale è stata prestata direttamente dal sostituto d'imposta, dal Caf-dipendenti o da un professionista abilitato. In particolare:

- Il punto 121 va barrato se l'assistenza fiscale è stata prestata direttamente dal sostituto d'imposta;
- I punti 122 e 125 vanno compilati se l'assistenza fiscale è stata prestata da un Caf-dipendenti indicando i dati di quest'ultimo;

- Il punto 123 va compilato se l'assistenza fiscale è stata prestata da un professionista abilitato.

PROSPETTO ST

Il prospetto ST è composto da due sezioni. La prima deve essere utilizzata per l'indicazione dei dati relativi a:

- Ritenute alla fonte operate;
- Assistenza fiscale effettuata;
- Imposte sostitutive prelevate;
- Relativi versamenti.

Nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale nonché i relativi versamenti.

N.B. Nel caso in cui i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Nel punto 1 deve essere indicato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Se non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

N.B. Nel caso di versamento di ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio e riferiti al periodo d'imposta precedente deve essere indicato come anno di riferimento il periodo d'imposta e non l'anno in cui è avvenuto il pagamento.

Nel punto 2 deve essere indicato l'importo:

- Delle ritenute operate;
- Delle addizionali regionali trattenute;
- Delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- Dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, sui redditi emersi e sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro.

Nel punto 4 va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto indicato nei punti 2 e 3 al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicati nel successivo punto 5. Nel punto 6 va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2, come ad esempio l'anticipo sul TFR versato nel 1997 e nel 1998, credito per i marittimi imbarcati ecc.

N.B. In questo punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito di pagamento del modello di pagamento F24.

Nel punto 7 va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8. Nel punto 11 deve essere indicato il codice tributo, nel punto 13 il codice della regione e nel punto 14 la data del versamento.

CASI PARTICOLARI

Per alcuni casi particolari, è prevista l'indicazione di un periodo convenzionale unitamente all'apposizione di un codice nel punto 10 del prospetto ST. In particolare si precisa che:

- Nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal Modello di pagamento F24, indicando nel punto 1 il periodo convenzionale dicembre dell'anno precedente (nel caso del modello 770/2010 andrà indicato 12/2009), nel punto 2 l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10 il codice "A" e nel punto 14 la data di versamento;
- Nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio dell'anno di dichiarazione e riferite all'anno precedente, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73 deve essere indicato nel punto 1 il mese di dicembre dell'anno precedente e nel punto 10 il codice "B";
- Nell'ipotesi di sostituto d'imposta che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nell'anno precedente nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo² dovrà essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale dicembre dell'anno precedente e nel punto 10 il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- Per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. relativa all'anno precedente ma versata entro il 16 febbraio di quello successivo (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo convenzionale dicembre anno precedente.

² Vedi apposita lezione sul conguaglio di fine anno

PROSPETTO SX

In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi dei crediti derivanti dalla dichiarazione Modello 770 dell'anno precedente e l'indicazione delle compensazioni, interne o esterne, effettuate nonché l'indicazione dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta e del loro utilizzo.

N.B. Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997 tra enti impositori diversi (esempio Stato e Regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra vari enti impositori.

ESPOSIZIONE DEI DATI

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Dal momento che si tratta solamente di un'operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Gli importi dei dati contributivi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'IPOST vanno, invece, indicati arrotondati all'unità di euro non riportando i decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità inferiore fino a 49 centesimi di euro, all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi.

Patrizia Macrì

31 Marzo 2010